

REGOLAMENTO

per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico
modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 15.09.2004.

* * *

ART. 1 - ELEZIONE E REQUISITI, DURATA IN CARICA E REVOCA

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, in prima convocazione o con maggioranza assoluta in una successiva seduta.

Se dopo due votazioni, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano di età.

Il Sindaco, mediante pubblico avviso, da pubblicare per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Motta Visconti e dei Comuni vicini, invita gli interessati ad avanzare le candidature alla carica di Difensore Civico, fissando il termine per la loro presentazione.

Le istanze di nomina devono pervenire al protocollo generale del Comune, corredate da un "curriculum vitae" del candidato e da una dichiarazione resa nelle forme di cui alla legge nr. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e l'assenza di cause ostative elencate dal medesimo e dal presente regolamento.

Nel caso di carenza di domande e nel caso in cui non sia possibile formulare la designazione al Consiglio Comunale di almeno tre candidati, il Sindaco provvederà a ricercare i candidati idonei da proporre al Consiglio Comunale.

I requisiti per la elezione di un candidato a Difensore Civico, la durata in carica, la decadenza e la revoca dello stesso sono stabiliti dall'art. 69 comma 3,4,5 e dall'art. 71 dello Statuto comunale, che qui di seguito si riportano :

"Art.69 Statuto Nomina :

3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in economia e commercio , giurisprudenza, scienze politiche o equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica per l'intera durata del Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico :

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali , i membri di consorzi tra comuni, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del Comune , suoi dipendenti ed il Segretario Comunale .

“Art. 71 Statuto: Decadenza e revoca

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’Amministrazione Comunale.

E’ motivo di decadenza la mancata presentazione per due trimestri consecutivi della relazione al Consiglio Comunale prevista all’articolo 72 del presente Statuto.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato dall’incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sostituzione fino alla scadenza naturale dell’incarico.

ART. 2 - PREROGATIVE E FUNZIONI

“Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni con le prerogative ed i poteri definiti dagli artt. 68 e 70 dello Statuto” .

Il Difensore Civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Motta Visconti provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi, con i poteri previsti dallo Statuto e dal presente regolamento, nei confronti dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti irregolarmente compiuti o, comunque, omessi o ritardati, da organi uffici o servizi dell’amministrazione comunale e degli enti, aziende speciali o istituzioni sottoposti a suo controllo o a sua vigilanza, concessionari di servizi e società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale.

E’ garante e promotore di equità e del buon andamento dell’amministrazione comunale.

Il Difensore Civico, su istanza, ai sensi dell’art. 15 Legge 340/2000 ha il potere di chiedere il riesame della determinazione amministrativa di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio a norma di legge.

Il Difensore Civico segnala al Sindaco le disfunzioni riscontrate che comunque possono pregiudicare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Ha diritto:

- a) di accedere, nelle ore di servizio ai documenti amministrativi;
- b) di richiedere notizie su provvedimenti, atti, fatti e comportamenti;
- c) di ottenere, senza spese, copia di provvedimenti e atti;
- d) di accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella emissione dei provvedimenti.

La competenza del Difensore Civico è estesa alle aziende speciali, alle istituzioni, ai concessionari di servizi pubblici, alle società controllate o partecipate dal Comune.

Al Difensore Civico non può essere opposto il divieto d'accesso agli atti ed alle informazioni, salvo casi specifici previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali e/o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Il Difensore Civico non può intervenire:

- su atti dell'amministrazione che abbiano un contenuto di mero indirizzo politico;
- su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
- su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Il Difensore Civico assicura i rapporti con il Consiglio Comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 72 dello Statuto, che qui di seguito si riporta :

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione trimestrale al Consiglio Comunale sull'attività svolta da consegnare entro i 30 giorni successivi al trimestre in oggetto, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o delle aziende, oggetto dell'intervento.

ARTICOLO 3 - MODALITA' D'INTERVENTO

Il Difensore Civico interviene per iniziativa propria o su richiesta scritta o verbale di terzi; in quest'ultimo caso il Difensore Civico assume per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, che deve essere sottoscritta dall'interessato.

Le istanze scritte ricevute all'Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti sono trasmesse direttamente all'Ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico predispose l'istruttoria preliminare delle istanze ricevute ed in tale fase può richiedere ai Responsabili di Uffici e Servizi i chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio del caso o ove necessario l'esame congiunto con assegnazione di un congruo termine non superiore a 30 giorni.

Il Difensore Civico deve comunicare entro 10 gg. al ricorrente, l'eventuale inammissibilità del ricorso.

Il reclamo al Difensore Civico non esclude per i soggetti interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica, in alcun modo, il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa.

Il Difensore Civico può esperire tentativi di arbitrato stragiudiziale tra gli interessati, prima che il cittadino adisca ad altri tipi di ricorso.

Il Difensore Civico deve sempre fornire una risposta motivata qualora venga attivato nelle forme prescritte.

L'accesso all'ufficio del Difensore Civico è gratuito, per qualsiasi richiesta di intervento non è previsto alcun rimborso.

Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di :

- Consiglieri Comunali ;
- dipendenti della Amministrazione Comunale delle Aziende speciali, delle istituzioni, dei concessionari dei servizi pubblici, delle società controllate o partecipate dal Comune, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro.

ART. 4 - INADEMPIENZE - PROVVEDIMENTI

In caso di gravi o persistenti inadempienze, il Difensore Civico può segnalare agli Organi competenti secondo la normativa e i regolamenti vigenti i dipendenti che non ottemperino all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.

ART. 5 - INDENNITA' DI CARICA

Al Difensore Civico è assegnata annualmente una indennità di funzione il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Comunale nella seduta di approvazione del Bilancio di Previsione .

Il Difensore Civico garantisce la sua presenza per un numero congruo di ore definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente alla indennità mensile di funzione.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Il Difensore Civico ha sede presso il Comune di Motta Visconti.

La Giunta Comunale assegna idonei locali unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico, garantendogli la collaborazione di un'unità di personale attinta di norma all'organico in servizio presso il Settore Affari Generali o presso altri uffici, sentito il Segretario, compatibilmente con i carichi di lavoro dei Settori e Servizi di provenienza del personale.

Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del Bilancio comunale e verrà impegnata e liquidata dal Settore AA.GG.

Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
2. Il presente Regolamento può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale al fine di migliorarlo.